

**OGGETTO: D.LGS. 159/2016 SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI
INDICAZIONI PER LE AZIENDE**

Si ricorda che il 2 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 159 del 1° agosto 2016 contenente le prescrizioni minime di salute e sicurezza relative ai lavoratori esposti a campi elettromagnetici. Il presente decreto recepisce la direttiva 2013/35/UE e apporta sostanziali modifiche al titolo VIII, capo IV e relativo allegato XXXVI del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal decreto.

1. Sono stabiliti nuovi valori limite di esposizione e di azione, soprattutto per i campi a bassa frequenza, fino a 10 MHz. Questi sono responsabili della stimolazione muscolare, nervosa e degli organi sensoriali dei lavoratori esposti, effetti precedentemente non considerati.
2. Si introduce la possibilità di superare i limiti imposti mediante la richiesta di deroghe ai Ministeri del lavoro e della salute oppure attraverso la comunicazione all'organo di vigilanza, a cui presentare una relazione tecnico-protezionistica. Ciò è subordinato a specifiche condizioni, stabilite rispettivamente dagli articoli 212 e 208, commi 3, 4, 5 e 6.
3. E' ribadito l'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori potenzialmente esposti e dei loro rappresentanti (RLS) riguardo ai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (oltre a quanto già previsto dagli artt. 36 e 37 del DLgs 81/08).

Si ricorda ai datori di lavoro che l'esposizione ai campi elettromagnetici deve essere sempre valutata per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Si invitano pertanto le aziende a considerare la necessità di integrare o aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 159/2016. Ciò include la necessità di giustificare l'assenza di una valutazione dettagliata dell'esposizione, qualora i rischi correlati siano ritenuti irrilevanti.

L'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione può essere necessario in caso di superamento dei limiti imposti (casi di cui all'articolo 208, commi 3, 4 e 5) o qualora i lavoratori riferiscano sintomi transitori riconducibili ai campi elettromagnetici. A queste evenienze, si aggiungono i consueti obblighi di riedizione del documento e adeguamento delle misure preventive, stabiliti dall'articolo 29, comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Il testo integrale del D.Lgs. 159/2016 è consultabile al seguente link:

http://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/DOCUMENTAZIONE/CEM_NORMATIVA/dlg159-2016-recepimento_D2013.pdf?lg=IT

Per informazioni contattare l'Area Tecnica dell'Associazione – Dott.ssa Federica Bartolini –
tel. 0544/280225, e-mail bartolini@confimiromagna.it.